

Doppia identificazione per la sede dell'impresa individuale

La sede dell'impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare. Ma può anche non coincidere, necessariamente, con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi, ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l'attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all'ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori. Con due diversi pareri (del 26/13/2015 prot. n. 283970 e prot. 0006095) il ministero dello sviluppo economico fotografa le diverse possibilità civilistiche per l'individuazione della sede dell'impresa individuale. Se la sede dell'impresa e quella di svolgimento dell'attività divergono, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d'impresa, il titolare sarà tenuto

sia a iscrivere la sede «principale» presso l'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio, sia a denunciare l'avvio dell'attività presso una diversa localizzazione (anche in una diversa provincia). Se, poi, la sede risulta «alternativa» nel momento in cui si denuncia l'avvio dell'attività presso l'unità locale, dovrà procedersi all'apposita comunicazione nei confronti del registro delle imprese competente per la sede, volta a dichiarare, tra l'altro, la data di inizio dell'attività dell'impresa (nel suo complesso) e l'attività prevalente dell'impresa (sempre nel suo complesso), secondo quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione della modulistica registro imprese Rea di cui alla circolare ministeriale n. 3665/C del 27/02/2014.

Cinzia De Stefanis